



Lega Nazionale Dilettanti  
 Comitato Regionale Liguria  
 Via Dino Col 4/4– 16149 Genova  
 Telefono: 010995151 numero unico  
 Pronto A.I.A. 3355776689  
 pec: [Ind.crliguria@pec.it](mailto:Ind.crliguria@pec.it) – [Indliguria@legalmail.it](mailto:Indliguria@legalmail.it)  
 e-mail: [cr.liguria01@lnd.it](mailto:cr.liguria01@lnd.it)  
 e-mail Giudice Sportivo:  
[liguria.giudicesportivo@lnd.it](mailto:liguria.giudicesportivo@lnd.it) – Campionati LND  
[liguria.giudicesportivosgs@lnd.it](mailto:liguria.giudicesportivosgs@lnd.it) – Campionati SGS  
 sito internet: [liguria.lnd.it](http://liguria.lnd.it)

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 22 del 04/10/2024

## **COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

### **MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER LA SCOMPARSA DEL PRESIDENTE FRANCO CHIMENTI**

Si trascrive, a seguire, stralcio della comunicazione pervenuta in data odierna dalla Segreteria Federale per il tramite della Segreteria L.N.D.:

**A seguito delle indicazioni emanate dal Presidente del CONI, si dispone un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare di tutti i campionati in programma dalla giornata odierna e per l'intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi, per commemorare la scomparsa di Franco Chimenti, Presidente della Federazione Italiana Golf.**

***Marco Brunelli***

## **COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **1.1. Segreteria**

#### **COPPA ITALIA DI PROMOZIONE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025**

#### **QUARTI DI FINALE**

Sulla base del regolamento della manifestazione e del sorteggio tenutosi in data odierna, si riporta l'ordine di svolgimento dei quarti di finale della manifestazione:

#### **Gare di andata – mercoledì 23 ottobre 2024:**

- “Q1”: FINALE F.B.C. – CERIALE PROGETTO CALCIO
- “Q2”: BUSALLA CALCIO – LEGINO 1910
- “Q3”: SAMMARGHETISE 1903 – PSM RAPALLO
- “Q4”: TARROS SARZANESE SRL – LEVANTO CALCIO

**Gare di ritorno – mercoledì 20 novembre 2024:**

- “Q1”: CERIALE PROGETTO CALCIO – FINALE F.B.C.
- “Q2”: LEGINO 1910 – BUSALLA CALCIO
- “Q3”: PSM RAPALLO – SAMMARGHETISE 1903
- “Q4”: LEVANTO CALCIO – TARROS SARZANESE Srl

**Modalità Tecniche:**

Sarà dichiarata vincente di ciascun accoppiamento la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti.

Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi supplementari di 15' ciascuno e, perdurando la parità, l'Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.

<b>CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 GIRONI DI “SECONDO LIVELLO”</b>
--

Il Comitato Regionale Liguria, ha determinato che i gironi del campionato in epigrafe saranno demandati alle Delegazioni come di seguito indicato:

- “A”: Delegazione Provinciale di Imperia
- “B”: Delegazione Provinciale di Savona
- “C”: Delegazione Provinciale della Spezia
- “D”: Delegazione Provinciale di Genova

<b>VARIAZIONI GARE</b>
------------------------

**PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” 3a GIORNATA**

La gara CADIMARE CALCIO – MAROLACQUASANTA verrà disputata sabato 12 ottobre 2024, alle ore 17.00, sul Campo “R. Colombo” di Beverino (SP).

**COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA GIRONE “L” 3a GIORNATA**

La gara PONTECARREGA CALCIO – SAN TEODORO KETZMAJA verrà disputata mercoledì 16 ottobre 2024, alle ore 21.30, sul Campo “Sant’Eusebio” di Genova.

**COPPA LIGURIA TERZA CATEGORIA GIRONE “A” 2a GIORNATA**

La gara POLISPORTIVA VAL D AVETO – CARASCO 08 verrà disputata domenica 06 ottobre 2024, alle ore 14.30, sul Campo “Comunale” di Cogorno (GE).

**JUNIORES UNDER 19 REGIONALE GIRONE “EA” 5a GIORNATA**

La gara LITTLE CLUB JAMES – FINALE verrà disputata sabato 12 ottobre 2024, alle ore 17.30, sul Campo “F. M. Boero” di Genova.

**UNDER 15 REGIONALE MASCHILE GIRONE “A” 3a GIORNATA**

La gara SANREMESE CALCIO SRL – IMPERIA CALCIO SRL verrà disputata sabato 12 ottobre 2024, alle ore 18.00, sul Campo “Pian di Poma” di Sanremo (IM).

## Settore Giovanile e Scolastico

### COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO DEL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

#### TORNEO MAGICO CATEGORIA ESORDIENTI e PULCINI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

##### **Proroga Termine di scadenza iscrizioni alle ore 19.00 del 11 Ottobre 2024**

Le società potranno iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico Liguria collegandosi al seguente form :

<https://forms.office.com/e/Uuk1WuCbRX>

Scaricare il regolamento al seguente link:

[Cu N11 Sgs Regolamento Torneo Magico Categoria Esordienti 2024 2025](#)

[Cu N10 Sgs Regolamento Torneo Magico Categoria Pulcini 2024 2025](#)

#### CU N.16 SGS SISTEMA DI QUALITÀ CLUB GIOVANILI 2024/2025

Sistema di Qualità Club Giovanili - Criteri e Requisiti previsti per il riconoscimento del livello di qualità dei Club che svolgono attività giovanile per la stagione sportiva 2024-2025.

[cu\\_n16\\_sgs - sistema qualita- dei club giovanili 2024-2025-del-19-08-2024.pdf \(figc.it\)](#)

### CENSIMENTO ON LINE SGS

#### Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile

Al fine di avere una conoscenza più approfondita di tutte le società che svolgono attività giovanile nel territorio, i Club Giovanili sono tenuti a compilare il "**Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile**", all'atto dell'iscrizione dei campionati giovanili, e comunque entro e non oltre il termine perentorio delle seguenti scadenze:

- **per i Club Giovanili di 2° e 3° Livello entro il 31 ottobre 2024**
- **per i Club Giovanili di 1° Livello. entro il 31 dicembre 2024**

**L'inosservanza dei suddetti termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata. su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con un'ammenda fino ad un massimo di € 500 (cinquecento) da comminare alle società inadempienti.**

Tale censimento sarà uno strumento utile per fornire ulteriori servizi alle società stesse (Newsletter dedicate, partecipazione ad eventi, organizzazione di Workshop o Corsi di Formazione/Informazione nel territorio indirizzati alle specifiche figure professionali presenti all'interno della Società, ecc.), compresa la possibilità di individuare i Tecnici ai quali rivolgere specifica attività di formazione (es. Corsi Grassroots "Livello E", Corsi UEFA-C).

Il link per accedere al Modulo Online è il seguente:

<https://portaleservizi.figc.it>

(in allegato si riporta il Vademecum con le linee guida per la corretta compilazione)

**NB** – Al portale si potrà accedere utilizzando le stesse credenziali utilizzate nella precedente stagione sportiva. Per i **Nuovi Utenti** si potrà procedere con un'auto-registrazione che potrà essere **effettuata esclusivamente da un componente della Società** già inserito nel censimento/organigramma inviato alla FIGC attraverso il proprio Comitato Regionale, quindi già registrato nei sistemi informativi della FIGC.

Si precisa che il Modulo Online non sostituisce, ma integra, il *Modulo di Presentazione della Società*, allegato al presente Comunicato, documento formale sottoscritto dal Rappresentante Legale della Società. Si precisa inoltre che per compilazione del Censimento On Line si intende l'allegare il Modulo di Presentazione del Club ed aggiungere i Tecnici privi di qualifica rilasciata dal Settore Tecnico da abbinare alle squadre da loro allenate (per i tecnici qualificati e tesserati per il Club, l'abbinamento avviene in automatico) e che NON è obbligatorio inserire l'anagrafica dei giovani calciatori e dei loro familiari

### **Date di Scadenza Perentorie e Fasi di Controllo**

Per permettere la necessaria valutazione del "LIVELLO DI QUALITA' DEL CLUB GIOVANILE", si indicano di seguito le **scadenze perentorie** e le fasi di controllo per potere ufficializzare il riconoscimento sin dall'inizio della stagione sportiva.

**Entro e non oltre il 30 Settembre**, trasmissione della seguente documentazione:

- 1) Consegna del **Modulo di Presentazione della Società**;
- 2) Consegna della **Dichiarazione di Impegno** a rispettare i requisiti minimi richiesti per il riconoscimento del 1°, del 2° o del 3° Livello di Qualità del Club Giovanile:
  - Impegno a partecipare all'attività ufficiale in tutte le categorie di base (Piccoli Amici e/o Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) e (nel caso del 3° Livello) nelle categorie dell'attività agonistica (Giovanissimi ed Allievi);
  - Impegno a partecipare a Manifestazione ed Eventi nell'ambito dell'Attività di Base (p.e. "Fun Football", "Grassroots Challenge", "Fair Play", ecc.);
  - Impegno a tesserare, entro l'inizio dell'attività ufficiale, almeno 4 tecnici qualificati da destinare a ciascuna delle quattro categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti), e affidare ogni squadra ad un allenatore adeguatamente formato secondo i requisiti indicati;
  - Impegno a sviluppare uno o più progetti specifici qualificanti, scelto/i tra quelli indicati al punto c) ("**Requisito a scelta**")

NB – Si ricorda che in questa fase i requisiti relativi al tesseramento dei giovani calciatori/calciatrici deve essere già rispettato, considerando che l'attività non può essere avviata senza aver provveduto al tesseramento dei giovani che svolgono attività presso la Società.

- 3) Consegna del "**Programma di Informazione**" (punto 9, Requisiti "Club Giovanili di 2° Livello")

**Entro e non oltre il 31 Ottobre**, compilazione e/o trasmissione della seguente documentazione:

- Compilazione del Modulo di Censimento Online del Settore Giovanile;
- Copia tesseramento tecnici con qualifica federale inviata al Settore Tecnico;
- Copia della Convenzione con un Istituto Scolastico o del Progetto qualificante per il riconoscimento del 3° Livello di Qualità del Club Giovanile, debitamente sottoscritta dal Coordinatore Federale Regionale SGS;
- Verifica tesseramenti effettuati nelle categorie giovanili (attività di base e attività agonistica), a cura del Coordinamento Federale Regionale FIGC-SGS.

**Entro e non oltre il 10 Maggio**, trasmissione della seguente documentazione:

- Attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 4), pubblicati sul CU del Comitato Regionale territorialmente competente almeno una settimana prima del loro svolgimento;
- Consegna della Dichiarazione attestante l'effettiva realizzazione del Progetto qualificante prescelto per il riconoscimento del 3° Livello di Qualità del Club Giovanile, consegnando certificazione dell'attività svolta, sottoscritta dall'Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola o Ente preposto), dal Responsabile del Progetto e dal Presidente della Società.

**INOLTRE TUTTO A QUESTA EMAIL:** [base.liguriasgs@figc.it](mailto:base.liguriasgs@figc.it)

**Non verranno considerate documentazioni inviate ad altri indirizzi di posta elettronica**

<b>CELEBRAZIONE PATTO DI COLLABORAZIONE SOCIETA' ADERENTI AREA SVILUPPO TERRITORIALE</b>
--

La cerimonia di presentazione del patto di collaborazione tra SGS e Club coinvolti nel programma Evolution Programme – AST verrà celebrata il giorno:

**domenica 6 ottobre 2024 alle ore 9:30 presso il Centro Federale Territoriale  
Campo E. Broccardi di Via Garibotti 25 a Santa Margherita Ligure.**

**Si raccomanda la presenza di almeno un rappresentante legale di ogni società aderente all'Area di Sviluppo Territoriale di ogni Delegazione Provinciale.**

IL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE SGS  
ALDO FUGGETTA

## **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

### **MOTIVAZIONI**

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, primo collegio, composto dai Signori:

**Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente - Relatore)**

**Avv. Matteo SAVIO**

**Dr. Fabrizio FAILLACI**

**all'udienza celebrata da remoto del 23 settembre 2024**

**nel procedimento disciplinare n. 878 pfi 23-24, avente ad oggetto: *“Partecipazione con utilizzo di altro nome di una calciatrice minore di età tesserata per la società ASD Praese 1945 in occasione della gara ASD Praese 1945 – Angelo Baiardo del 22.2.2024, valevole per il campionato Under 10 femminile”.***

Con la segnalazione che ha dato avvio al presente procedimento la U.S.D. Angelo Baiardo ha evidenziato che la società A.S.D. Praese 1945, nel corso della gara ASD Praese 1945 – Angelo Baiardo del 22.2.2024 valevole per il campionato Under 10 femminile, avrebbe schierato la calciatrice sig.ra M.D.B. che non aveva titolo a partecipare a tale incontro perché per età rientrava nella categoria Under 12; tutto ciò utilizzando il nominativo della calciatrice sig.ra G.C..

Con la stessa segnalazione, inoltre, è stato evidenziato che la stessa calciatrice alle ore 18.00 dello stesso giorno aveva preso parte anche, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Praese 1945, all'incontro A.S.D. Praese 1945- Calcio Femminile Superba valevole per il campionato Under 12.

Dalle risultante della attività di indagine svolta, nonché dalle dichiarazioni rese dai tesserati in sede di audizione da parte della Procura Federale, è stato effettivamente accertato che la società A.S.D. Praese 1945 ha posto in essere le condotte oggetto della segnalazione ed è stato altresì accertato che la sig.ra Emanuela Tania Zanda ha svolto di fatto il ruolo ed i compiti di allenatrice della squadra Under 10 femminile della società A.S.D. Praese 1945 pur essendo sprovvista della qualifica di allenatore.

Sul punto , in particolare, il sig. Giovanni Rega dirigente tesserato per la società A.S.D. Praese 1945, in sede di propria audizione alla Procura Federale ha dichiarato testualmente quanto segue: *“io sono il direttore sportivo delle Squadre Femminili, under 10, under 12, under 15 e la prima squadra femminile ... L'allenatore della squadra under 10 femminile è la Signora Zanda Emanuela Tania. Non ha conseguito la abilitazione da allenatore. Lei fa parte anche della rosa della prima squadra. Credo attualmente sia tesserata come calciatrice per la corrente stagione sportiva”.*

Lo stesso dirigente ha altresì dichiarato di essere il Responsabile del Settore Giovanile della società PRAESE 1945.

Circa la partecipazione della tesserata sig.ra D. B. M. alla gara ASD Praese 1945 – Angelo Baiardo del 22.2.2024, valevole per il campionato Under 10 femminile, ha dichiarato testualmente quanto segue: *“Ora che ricordo bene, c'erano poche ragazze disponibili della leva Under10 e così abbiamo portato lei e solo lei a Nervi per integrare la rosa delle ragazze. Quel giorno tre ragazze non si erano presentate perché non stavano bene. Non erano venute C.G., L. E. e F. M.. Tante squadre, a volte, per problemi numerici sono costretti a far partecipare alle partite delle ragazze di una leva diversa, al fine di integrare le rose”*.

La sig.ra Tania Emanuela Zanda, calciatrice tesserata per la società A.S.D. Praese 1945, poi, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale ha dichiarato quanto segue: *“Io sono l'allenatrice della leva Under 10 Femminile. Sono abilitata come allenatore dai Pulcini e fino alla Under 12. Avevo fatto un corso la Federazione che si era svolto presso la struttura della società Angelo Baiardo intorno al 2003 o 2004. Non ricordo l'anno. Non ho mai ricevuto un attestato o qualcosa di simile ... La D. B. appartiene alle leva 2012, non ricordo la sua data di nascita ... Il giorno 24.02.2024, in occasione della gara disputata a Genova Nervi, “Angelo Baiardo – Praese 1945” valida per il campionato Under 10 Femminile, ero in panchina in qualità di allenatore ... Eravamo in difficoltà con il numero di ragazze disponibili, così quella mattina abbiamo chiesto ai genitori della D. B. se la figlia era disponibile a giocare in questa gara ... Mancava la C.e la D. B. ha preso la prima maglia che le è capitata tra le mani”*.

Alla luce di tali dichiarazioni, appare evidente la responsabilità dei Signori Rega e Zanda per le violazioni lo rispettivamente ascritte.

Entrambi, infatti, hanno ammesso di aver fatto disputare la gara in oggetto ad una tesserata che non avrebbe potuto essere ivi impiegata e di averlo fatto consapevolmente.

La Signora Zanda, inoltre, ha ammesso di essere perfettamente consapevole di non essere in possesso di titolo abilitante al ruolo di allenatore, sicché non avrebbe dovuto essere impiegata con tale qualifica, né prestarsi a farlo.

Le sanzioni, per i due sullodati, possono peraltro essere irrogate con minor severità rispetto alle richieste della Procura Federale, in quanto la condotta veniva posta in essere non certo per locupletare un ingiusto risultato ovvero per alterare il potenziale atletico delle giocatrici, ma per garantire la parità di numero delle atlete in campo.

Le violazioni, inoltre, sono state poste in essere in una Leva U10, ciò di cui si deve tenere conto nella dosimetria della sanzione.

Inoltre, appare concedibile l'attenuante di cui all'art. 13 co. 1) lett. e) CGS, in quanto entrambi i deferiti, come si è detto, hanno ammesso l'addebito con ciò rendendo sostanzialmente inutile qualsivoglia ulteriore accertamento.

Dall'affermazione di responsabilità de deferiti, consegue la necessità di sanzione anche la società Praese, a titolo di responsabilità oggettiva.

Con riferimento alla determinazione dell'ammenda in misura inferiore rispetto alla richiesta della Procura Federale, valgano le medesime considerazioni svolte per i deferiti.

Per quanto concerne, diversamente, la posizione del Signor SCIOTTO è necessario osservare quanto segue.

Il Presidente non ha, evidentemente, alcuna responsabilità in relazione all'impiego di una giocatrice sopra-leva. Tale decisione, infatti, è stata presa autonomamente e nella prossimità della gara dal Signor Rega – Responsabile del Settore Giovanile della Praese nonché Direttore Sportivo, tra le altre, delle leve femminili U 10 e U 12 – il quale ha agito di concerto con la Signora Zanda e con i genitori della tesserata.

Non risulta da alcun atto del procedimento che il Presidente sia stato previamente notiziato di tale determinazione, né si può ragionevolmente pretendere che il Presidente debba esercitare il proprio

controllo sulle distinte di ogni gara disputata dalla società e, men che meno, sulla reale identità degli effettivi ivi impiegati.

Nel caso di specie, peraltro, compulsando la distinta di gara il Presidente non avrebbe potuto rilevare alcunché di anomalo, poiché la stessa era formalmente regolare, non essendo stata ivi indicato il nominativo della tesserata non avente titolo di partecipare alla gara.

Nessun addebito, pertanto, può essere formulato per tale contestazione, neppure a titolo di omesso controllo.

Discorso simile può essere svolto anche per quanto attiene la posizione della Signora Zanda, atteso che la responsabilità del suo impiego deve ricadere necessariamente ed esclusivamente sul Signor Rega, quale Direttore Sportivo, tra le altre, delle leve femminili U 10 e U 12, cui compete all'evidenza la scelta dei soggetti da inserire nell'organigramma del settore giovanile, nonché la verifica dei relativi titoli abilitativi.

Per quanto concerne la posizione del Presidente, il quale non risulta essere stato auditato nel corso delle indagini, manca qualsivoglia prova in merito all'interessamento dello stesso circa l'incarico svolto dalla Signora Zanda, nonché qualsivoglia elemento in relazione al quale poter anche solo ipotizzare che lo stesso sia stato consapevole del ruolo dalla stessa ricoperto in fatto.

La precitata, infatti, era tesserata come giocatrice, sicché il Presidente non aveva alcuna possibilità, esercitando il controllo formale che gli è demandato, di avvedersi di alcuna irregolarità circa le funzioni dalla stessa concretamente assunte.

Si ricorda, inoltre, che se la responsabilità della società deve essere affermata a titolo di responsabilità oggettiva, lo stesso discorso non vale per il Presidente, al quale deve essere ascrivibile, quanto meno, una forma di omesso controllo e/o di omessa vigilanza. Omissioni, queste, che non paiono riscontrabili nell'ipotesi in parola, sicché il Signor Sciotto deve essere prosciolto in relazione alle contestazioni che gli sono mosse.

#### **P.T.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio proscioglie il Signor Claudio SCIOTTO.

Delibera nei confronti degli altri deferiti l'infrazione delle seguenti sanzioni:

- al Signor Giovanni REGA: 2 mesi di inibizione;
- alla Signora Tania E. ZANDA: 1 mese di squalifica;
- alla società PRAESE: € 200,00 di ammenda.

Manda alla Segreteria del Comitato in sede per le comunicazioni di competenza.

## **ERRATA CORRIGE**

### **GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE**

#### **gara del 29/09/2024 SUPERBA CALCIO 2017 – LEGINO 1910:**

**Il sotto indicato provvedimento disciplinare, di cui al C.U. n. 21/17 del 03/10/2024:**

#### **CALCIATORI NON ESPULSI** **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

ROSSI LUCA

(SUPERBA CALCIO 2017)

**È da intendersi annullato in quanto comminato erroneamente, lo stesso è da leggersi correttamente come di seguito indicato:**

**CALCIATORI ESPULSI**  
**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**  
 ROSSI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

## GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

**gara del 28/09/2024 CELLE VARAZZE F.B.C. – SUPERBA CALCIO 2017:**

Il sotto indicato provvedimento disciplinare, di cui al C.U. n. 21/21 del 03/10/2024:

**CALCIATORI ESPULSI**  
**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**  
 CHIARLONE EMANUELE (SUPERBA CALCIO 2017)

È da intendersi annullato in quanto comminato erroneamente a causa di errata trascrizione arbitrale, lo stesso è da leggersi correttamente come di seguito indicato:

**CALCIATORI ESPULSI**  
**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**  
 CARBONE MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)

## GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

**gara del 29/09/2024 BOLANESE - MAROLACQUASANTA:**

Il sotto indicato provvedimento disciplinare, di cui al C.U. n. 21/19 del 03/10/2024:

**CALCIATORI ESPULSI**  
**SQUALIFICA FINO AL 3/10/2026**  
 DASCANIO LEONARDO (BOLANESE)

Al 1' p.t. partiva di corsa da metà campo per raggiungere il ddg all'interno dell'area di rigore quindi lo spintonava in modo molto violento per farlo cadere a terra. Non essendovi riuscito gli rivolgeva espressioni gravemente ingiuriose e minacciose. A fine gara si recava nello spogliatoio del ddg, su invito del proprio allenatore per porgere le proprie scuse, ma ivi invece rivolgeva al ddg alcune espressioni gravemente irrispettose. La condotta posta in essere dal giocatore appare connotata da un intento chiaramente violento, posto che il giocatore percorreva di corsa metà del campo per colpire il ddg, nonché particolarmente riprovevole essendosi verificata già nel primo minuto di gioco; in aggiunta, a fine gara, il giocatore non dimostrava alcun ripensamento per quanto commesso, anzi, manifestava verso il ddg un atteggiamento irrispettoso.

È da intendersi annullato in quanto comminato erroneamente a causa di errata trascrizione arbitrale, lo stesso è da leggersi correttamente come di seguito indicato:

**CALCIATORI ESPULSI**  
**SQUALIFICA FINO AL 3/10/2026**  
 DASCANIO LEONARDO (BOLANESE)

Al 41' p.t. partiva di corsa da metà campo per raggiungere il ddg all'interno dell'area di rigore quindi lo spintonava in modo molto violento per farlo cadere a terra. Non essendovi riuscito gli rivolgeva espressioni gravemente ingiuriose e minacciose. A fine gara si recava nello spogliatoio del ddg, su invito del proprio allenatore per porgere le proprie scuse, ma ivi invece rivolgeva al ddg alcune espressioni gravemente irrispettose. La condotta posta in essere dal giocatore appare connotata da un intento chiaramente violento, posto che il giocatore percorreva di corsa metà del campo per colpire il ddg, in aggiunta, a fine gara, il giocatore non dimostrava alcun ripensamento per quanto commesso, anzi, manifestava verso il ddg un atteggiamento irrispettoso.



**gara del 29/09/2024 MALLARE – VIRTUS SANREMO CALCIO 2011:**

Il sotto indicato provvedimento disciplinare, di cui al C.U. n. 21/19 del 03/10/2024:

**AMMENDA**

Euro 75,00 MALLARE

Per aver provocato l'inizio della gara con 45 minuti di ritardo rispetto all'orario previsto in ragione del mancato arrivo di alcuni giocatori.

**È da intendersi annullato in quanto comminato erroneamente, lo stesso è da leggersi correttamente come di seguito indicato:**

**AMMENDA**

Euro 75,00 VIRTUS SANREMO CALCIO 2011

Per aver provocato l'inizio della gara con 45 minuti di ritardo rispetto all'orario previsto in ragione del mancato arrivo di alcuni giocatori.

## **GARE COPPA LIGURIA TERZA CATEGORIA**

**gara del 29/ 9/2024 INTERNAZIONALE GENOVA - SCJARBO & COGO CALCIO ASD**

I sotto indicati provvedimenti disciplinari, di cui al C.U. n. 21/29 del 03/10/2024:

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**SOCIETA'****AMMENDA**

Euro 200,00 SCJARBO & COGO CALCIO ASD

V.D.G.

**DIRIGENTI****INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 31/10/2024**

ALLEGRI PAOLO (SCJARBO & COGO CALCIO ASD)

V.D.G.

**II G.S.**

- Visto il referto arbitrale della gara in questione;
- Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore BARDINI Lorenzo della Società SCJARBO & COGO CALCIO ASD, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento dell'ammonizione;
- Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni e dei provvedimenti disciplinari, del provvedimento suddetto, che il calciatore Bardini Lorenzo risulta essere svincolato
- Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10 del CGS;
- Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;
- Considerato che trattasi di irregolarità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 66 C.G.S.;
- Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 2 - 1 in favore della società INTERNAZIONALE GENOVA.

**II G.S.****Dispone:**

- di assegnare la vittoria, nella gara in questione, per 3 - 0 della società INTERNAZIONALE GENOVA
- di comminare la squalifica per 2 giornate al calciatore Bardini Lorenzo della Società SCJARBO & COGO CALCIO ASD, al netto della sanzione comminatagli nella gara in questione, con decorrenza per tutte le data del suo eventuale tesseramento;
- di infliggere il provvedimento di inibizione fino al 31 ottobre a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società SCJARBO COGO CALCIO ASD, Signor ALLEGRI Paolo;

- di comminare l'ammenda di Euro 200,00 alla società SCIARBO & COGO CALCIO ASD, a titolo di responsabilità oggettiva;

Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

Firmato  
Il Giudice Sportivo  
Dott. Gianfranco Ricci

**Sono da intendersi annullati in quanto comminati erroneamente a causa di errata trascrizione arbitrale, lo stesso è da leggersi correttamente come di seguito indicato:**

**SOCIETA'**

**AMMENDA**

Euro 100,00 SCIARBO & COGO CALCIO ASD

A titolo di responsabilità oggettiva, per la compilazione errata della distinta di gara.

**DIRIGENTI**

**INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 10/10/2024**

ALLEGRI PAOLO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

Per aver riportato sulla distinta i dati anagrafici erronei senza alcuna verifica.

**Pubblicato in Genova ed affisso all'albo del C.R. LIGURIA il 04/10/2024**

Il Segretario  
Stefano Rovatti

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi